



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di **Roma Capitale**

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Via C. Braccianese n. 44 - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 01/45-1 – 2019 – R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 372

del 22 agosto 2019

Prot. n. 74684

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che in data 21 giugno 2019, è pervenuta la nota n.53506 con la quale la Ditta “Traslochi Nazionali Neri”, con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, chiede l’istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli: via Traiana altezza civ. n.31-45 il giorno 28 agosto 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - via A. Montanucci angolo via Volturno il giorno 29 agosto 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - via Roma altezza civ. n.19-27 il giorno 02 settembre 2019 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 - via Apollodoro altezza civ. n.58 il giorno 02 settembre 2019 dalle ore 10.30 alle ore 16.30, per attività di trasloco;
- **RICHIAMATO** il parere favorevole espresso da questo Comando di P.L. con nota n.72625 del giorno 11 agosto 2019;
- **LETTE** le Autorizzazioni n.217 e 218 del 21 agosto 2019 rilasciate dal Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, con cui si autorizzano le Occupazioni di Suolo Pubblico sopra citate;
- **CONSIDERATO** che al fine di consentire i lavori di cui sopra, ritiene necessario aderire alla richiesta, mediante l’emissione di un Provvedimento Ordinatorio.
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.Lgs n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.Lgs n.267/2000;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.30298 del 01 aprile 2019 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale e Viabilità”;

ORDINA:

l’istituzione temporanea della disciplina di sosta vietata con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli ad esclusione dei mezzi impiegati nei lavori:

1. dalle ore **07:30** alle ore **13:30** del giorno **28 agosto 2019**, in:
 - **VIA TRAIANA**, lato Roma del tratto compreso tra il civico n. 31 e il civico n. 45.
2. dalle ore **07:30** alle ore **13:30** del giorno **29 agosto 2019**, in:
 - **VIA ACHILLE MONTANUCCI**, lato Roma da intersezione con via Volturno per metri **19,00 lineari in direzione mare**.
3. dalle ore **07:30** alle ore **13:30** del giorno **02 settembre 2019** in:
 - **VIA ROMA**, lato mare tratto compreso tra il civico n. 19 e il civico n. 27.
4. dalle ore **10:30** alle ore **16:30** del giorno **02 settembre 2019** in:
 - **VIA APOLLODORO**, lato Grosseto dal civico n. 58 per metri **19,00 lineari in direzione mare**.

DISPONE:

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - Al sig. Neri Francesco, titolare della Ditta “Traslochi Nazionali Neri”, con sede a Civitavecchia in Viale Baccelli n.58, fax: 0766-543196, esecutrice dei lavori, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l’esecuzione del presente provvedimento;
 - dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell’inizio dei divieti, dando comunicazione scritta del giorno e dell’orario di apposizione dei segnali al Comando di P.L. tramite fax: 0766-590411, il quale al termine dei lavori, provvederà alla rimozione della segnaletica temporanea utilizzata;
 - per la verifica di eventuali spettacoli al teatro Traiano in concomitanza con l’attività di trasloco.
 - al Servizio 3 - Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo tecnico circa l’installazione della segnaletica stradale.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Dott. Ivano BERTI, al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI